

PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE ECONOMICO, DI DURATA QUADRIENNALE, PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DI ARPA PIEMONTE

ALLEGATO C) AL DISCIPLINARE DI GARA

CAPITOLATO SPECIALE

PREMESSA – INDICAZIONI GENERALI	
PARTE A	
PARTE GENERALE	
ART. 1	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DI APPALTO
ART. 2	DEFINIZIONI
ART. 3	DURATA E VALORE PRESUNTO
ART. 4	GARANZIE
PARTE B	
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO	
ART. 5	SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE: PROCEDURA DI STIPULA DEI CONTRATTI SPECIFICI
ART. 6	DISCIPLINA DEI CONTRATTI
ART. 7	ATTIVAZIONE DELLE SINGOLE RICHIESTE DI FORNITURA E REQUISITI DEL PERSONALE
ART. 8	TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEL PERSONALE SOMMINISTRATO
ART. 9	SEDE DI LAVORO, ORARIO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE
ART. 10	PERIODO DI PROVA
ART. 11	COMPITI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA
ART. 12	OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E FISCALI
ART. 13	SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO
ART. 14	OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
ART. 15	RESPONSABILITÀ E ONERI A CARICO DI ARPA PIEMONTE
ART. 16	CORRISPETTIVO
ART. 17	FATTURAZIONE E MODALITÀ DEI PAGAMENTI
ART. 18	SUBAPPALTO
ART. 19	INADEMPIENZE E PENALITÀ
ART. 20	DIRITTI SINDACALI E CLAUSOLA SOCIALE
ART. 21	RESPONSABILITÀ DELL'AGENZIA PER IL LAVORO E POLIZZA ASSICURATIVA
ART. 22	RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA
ART. 23	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
ART. 24	RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'AGENZIA PER IL LAVORO E DELL'ENTE UTILIZZATORE
ART. 25	CESSIONE E/O FUSIONE DI AZIENDA
ART. 26	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
ART. 27	RISERVATEZZA
ART. 28	VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA – FALLIMENTO DELL'AGENZIA PER IL LAVORO – MORTE DEL TITOLARE
ART. 29	TRATTAMENTO DEI DATI
ART. 30	FORO COMPETENTE
ART. 31	RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE

TITOLO 1 PARTE GENERALE

1. Descrizione del servizio oggetto di appalto

Oggetto della procedura è la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, in conformità a quanto stabilito dall'art. 59 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i., sul quale basare la costituzione di "contratti specifici" di servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato delle figure professionali di cui al vigente C.C.N.L. Sanità Pubblica personale non medico, da impiegare per le necessità di carattere temporaneo di Arpa Piemonte.

I profili professionali che potranno rendersi necessari in corso di vigenza dell'Accordo Quadro sono quelli elencati nella declaratoria di cui declaratoria delle categorie di cui al Contratto Collettivo Nazionale vigente per il Comparto Sanità – Personale (cfr. allegato A) del CCNL sottoscritto in data 02.11.2022), tenuto conto di quanto stabilito dal CCNL Comparto Sanità del 2 novembre 2022 per la disciplina della somministrazione lavoro e nel rispetto dei relativi costi del lavoro disciplinati dalla medesima contrattazione – parte economica. Fatti salvi i requisiti specifici, che di volta in volta potranno essere richiesti dall'Amministrazione, i Lavoratori messi a disposizione dovranno possedere i titoli prescritti dalle norme di legge e/o contrattuali applicabili.

Con la conclusione dell'Accordo, l'Agenzia aggiudicataria si impegna a stipulare, durante la sua vigenza, singoli contratti specifici con l'Ente utilizzatore a seguito delle richieste di fornitura del medesimo e conformemente ad esse, nel rispetto delle condizioni espresse nel presente Capitolato.

2. Definizioni

Valgono nei documenti di gara e contrattuali le seguenti definizioni:

Accordo Quadro: accordo concluso tra Arpa Piemonte e l'Agenzia per il lavoro aggiudicataria, il cui scopo è quello di stabilire le clausole principali relative ai contratti specifici da stipulare durante il periodo di vigenza dell'accordo stesso.

Agenzia: l'Agenzia per il Lavoro, abilitata all'attività di somministrazione ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 276/2003, aggiudicataria ad esito della procedura aperta e firmataria dell'Accordo Quadro.

Contratto Specifico: contratto di somministrazione di lavoro temporaneo stipulato tra l'Ente utilizzatore e l'Agenzia aggiudicataria, nell'ambito di vigenza dell'Accordo Quadro, a seguito di richiesta di fornitura dell'Ente (missione) e secondo le disposizioni del presente Capitolato.

Ente utilizzatore: Agenzia regionale per la Protezione ambientale del Piemonte (Arpa Piemonte).

“Fee” o “mark up” o “aggio” o “margine”: la commissione che l'Ente utilizzatore del servizio riconosce all'Agenzia erogante a remunerazione della prestazione del medesimo.

Richiesta di fornitura (o missione): singola missione attivabile dall'Ente utilizzatore sulla base dell'Accordo Quadro, che culmina nella stipula del relativo contratto specifico.

3. Durata e valore presunto

La durata dell'Accordo Quadro è pari a 48 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del medesimo, durante i quali Arpa Piemonte potrà stipulare specifici contratti con l'Agenzia aggiudicataria. L'accordo giungerà a scadenza anche prima di tale termine, in caso di raggiungimento del limite massimo di valore sottoindicato. Analogamente, qualora al termine del periodo contrattuale detto limite non sia stato raggiunto, potrà procedersi allo spostamento del termine finale di esecuzione, se richiesto dall'Ente utilizzatore e previo assenso dell'Agenzia aggiudicataria.

Il periodo d'impiego della singola risorsa somministrata potrà variare in funzione delle esigenze specifiche di Arpa Piemonte che hanno determinato l'attivazione del contratto. Tale periodo sarà indicato nei relativi contratti specifici.

Resta fermo che, in ogni caso, a prescindere dalla data di perfezionamento del singolo contratto di somministrazione, dalla data di scadenza dell'Accordo Quadro (eventualmente prorogato come sopra) ogni singolo rapporto lavorativo di somministrazione, qualora ancora in essere, sarà valido fino alla propria naturale scadenza, definita nel singolo contratto medesimo.

Arpa Piemonte si riserva di avviare l'esecuzione d'urgenza, nelle more della sottoscrizione dell'Accordo, con conseguente e corrispondente riduzione delle quantità e della durata contrattuale.

Il valore dell'Accordo stimato in fase di indizione della procedura aperta è pari a € 800.000,00 IVA esclusa, da intendersi comprensivo del monte retributivo\contributivo da corrispondere ai Lavoratori somministrati presso Arpa Piemonte e della FEE di Agenzia posta a base di gara, nonché inclusivo della prestazione di tutti i servizi connessi indicati e richiamati nel presente Capitolato. Detto importo verrà rimodulato a seguito del ribasso d'asta e costituirà il limite massimo di valore dell'Accordo Quadro, mantenendo il proprio carattere presuntivo, atteso che il valore delle retribuzioni sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste dall'Ente utilizzatore sulla scorta dell'effettivo fabbisogno del personale nel corso

dell'esecuzione dell'Accordo medesimo, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio. Avendo tale importo la funzione di indicare il limite massimo di valore delle prestazioni complessivamente erogabili, non è quindi in alcun modo impegnativo e vincolante per Arpa Piemonte, mentre il valore dei singoli contratti specifici sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste. L'Agenzia aggiudicataria, quindi, prende atto ed accetta con la stipula dell'Accordo che le prestazioni oggetto del presente appalto saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli contratti specifici.

4 - Cauzione definitiva

L'Agenzia aggiudicataria sarà tenuta, nella fase di perfezionamento dell'Accordo Quadro, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi dallo stesso derivanti, una cauzione definitiva secondo la specifica regolamentazione contenuta nell'art 106 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., nonché nel Disciplinare di Gara.

In particolare, la cauzione potrà essere costituita mediante apposita garanzia fidejussoria rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni, chiaramente riportante il periodo di validità dell'Accordo Quadro cui è riferita e contenente la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" dell'Ente, entro 15 giorni, nonché la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c. L'Istituto fideiussore resta obbligato in solido con l'Agenzia aggiudicataria fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell'Ente garantito.

La cauzione definitiva garantisce tutti gli obblighi assunti dall'Agenzia a mezzo dell'Accordo Quadro, compresa la mancata stipula dei contratti specifici nei termini fissati in sede di affidamento specifico, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Resta espressamente inteso che l'Ente utilizzatore ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. In caso di risoluzione dell'Accordo, l'Agenzia incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, salvi comunque i maggiori danni.

TITOLO 2 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO

5 - Somministrazione di personale: procedura di stipula dei contratti specifici

Arpa Piemonte provvederà ad interpellare l'Agenzia aggiudicataria per stipulare contratti specifici aventi ad oggetto il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, secondo la seguente procedura:

- Preliminarmente Arpa Piemonte, sulla base delle proprie esigenze, procederà a definire il fabbisogno presunto di personale in somministrazione che sarà oggetto del singolo contratto

specifico (indicazione delle categorie, dei profili professionali, delle quantità e dei periodi di impiego ove noti, ecc.), in ragione di quanto stabilito nell'Accordo Quadro.

- Successivamente, Arpa Piemonte procederà all'invio di tale fabbisogno presunto di Lavoratori in somministrazione, all'Agenzia aggiudicataria (la richiesta potrà contenere elementi di completamento e maggiore specificazione rispetto a quanto previsto nel Capitolato).
- L'Agenzia aggiudicataria elaborerà, in applicazione delle clausole contenute nell'Accordo Quadro, per ciascun profilo professionale indicato nel "fabbisogno", il costo orario omnicomprensivo, tenuto conto dei criteri stabiliti nel presente Capitolato, dei valori definiti dal C.C.N.L., degli oneri contributivi e assistenziali (INPS e INAIL, Formatemp ed Ebitemp) e del moltiplicatore unico (Markup) fissato nell'Accordo Quadro;
- Arpa Piemonte procederà all'analisi dei medesimi, all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto/i specifico/i di somministrazione (anche a mezzo scambio di corrispondenza).

L'Agenzia aggiudicataria adempirà alle prescrizioni sopra richiamate compilando per ogni profilo professionale richiesto una scheda "**modulo d'ordine**", indicando la retribuzione ed i ratei dovuti ai Lavoratori, il moltiplicatore offerto (mark up) e la relativa tariffa conseguente l'applicazione del moltiplicatore con l'indicazione dell'IVA dovuta sul margine d'agenzia. L'Ente utilizzatore procederà, di volta in volta, alla richiesta di singole forniture di Lavoratori, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo di vigenza contrattuale, secondo le procedure indicate. Nella formulazione dei fabbisogni relativi ai singoli contratti specifici, Arpa Piemonte si riserva di richiedere ulteriori categorie professionali che dovessero rendersi necessarie, diverse da quelle indicate al precedente articolo 1, ricomprese nel vigente C.C.N.L. Sanità Pubblica.

6 – Disciplina dei contratti

Ciascun contratto specifico verrà stipulato tra Arpa Piemonte e l'Agenzia aggiudicataria.

Tale contratto:

- determinerà il fabbisogno specifico di Lavoratori in somministrazione, con la specifica della categoria professionale, dei profili professionali, dei quantitativi, della durata e del costo orario omnicomprensivo determinato compilando la scheda "modulo d'ordine";
- potrà prevedere penali contrattuali per i casi di ritardo o inadempimento contrattuale, diverse ed ulteriori rispetto a quelle di cui al presente Capitolato;
- potrà prevedere ipotesi di risoluzione e/o di recesso aggiuntive e diverse da quelle di cui al presente Capitolato;

- prevederà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
- potrà prevedere esecuzione di verifiche ispettive e documentali in corso di fornitura;
- potrà prevedere ulteriori prescrizioni relative alla riservatezza;
- specificherà in dettaglio le modalità di fatturazione dell'Agenzia aggiudicataria.

Con la stipula del contratto l'Agenzia aggiudicataria si obbliga ad assicurare il personale somministrato contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i., ed è tenuta ad adempiere, in caso di infortuni, alle relative denunce.

7 - Attivazione delle singole richieste di fornitura e requisiti del personale

Il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo trova fondamento nella sussistenza di ragioni di carattere tecnico, sostitutivo, produttivo, organizzativo, anche riferibili all'ordinaria attività, per potenziare attività proprie dell'Ente oppure per non pregiudicare il livello dei servizi erogati in via temporanea.

Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla normativa in materia, nel rispetto delle modalità sotto riportate.

Arpa Piemonte procederà, sulla base delle effettive esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta all'Agenzia aggiudicataria delle singole forniture di lavoro entro la data ultima di durata dell'Accordo Quadro. Tali richieste dovranno essere formulate per iscritto e corredate, di norma, delle seguenti informazioni:

- la descrizione della professionalità richiesta;
- l'indicazione della corrispondente categoria;
- il settore di specializzazione ed il grado di esperienza necessario;
- le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta;
- i dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori inquadrati nel medesimo profilo;
- eventuali ulteriori informazioni.

I prestatori di lavoro temporaneo saranno adibiti alle mansioni, previste per le corrispondenti qualifiche come da C.C.N.L. Sanità Pubblica e per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia. L'Agenzia aggiudicataria, a fronte di una "richiesta di fornitura", dovrà mettere a disposizione il personale richiesto, in possesso di adeguati requisiti autorizzativi, tecnici e professionali, entro il termine fissato nella propria offerta tecnica e comunque non oltre 7 (sette) giorni solari dalla richiesta.

I lavoratori richiesti all'Agenzia aggiudicataria dovranno essere in possesso di idoneo titolo di studio, ai sensi della normativa vigente; con particolare riferimento ai titoli conseguiti all'estero si richiede che lo stesso sia riconosciuto come equipollente nell'ordinamento italiano. Per le attribuzioni ed i requisiti culturali e professionali del personale appartenente ai profili richiesti si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente. È inoltre richiesta l'iscrizione all'Albo del Collegio e/o Ordine della relativa Professione, ove previsto dalla normativa vigente.

È onere diretto dell'Agenzia aggiudicataria procedere alla verifica dell'avvenuto conseguimento degli idonei titoli di studio, nonché dei requisiti abilitativi, autorizzativi, tecnici e professionali, e della vigenza dell'iscrizione all'Albo del Collegio/Ordine della relativa Professione, per ciascuna risorsa da inviare in missione presso Arpa Piemonte. Gli atti di avvenuta verifica potranno essere richiesti in visione o in copia da Arpa Piemonte che in ogni momento potrà richiedere l'accertamento del permanere del possesso dei requisiti richiesti.

II personale somministrato dovrà comunque svolgere attività attinenti alla professionalità specifica relativa alla qualifica, con modalità previste dall'organizzazione e dai contratti decentrati aziendali (per quanto riguarda, ad esempio, l'orario di lavoro, l'articolazione dell'orario di servizio nell'arco della giornata e della settimana, ecc.).

Il personale somministrato dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia aggiudicataria, in relazione alle competenze richieste ed ai rischi generici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto da Arpa Piemonte. Il personale somministrato, approvato da Arpa Piemonte, verrà sottoposto alla sorveglianza sanitaria per l'espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, dal medico competente dell'Ente stesso, applicando i protocolli aziendali. Tutti gli accertamenti sanitari sono a carico di Arpa Piemonte, così come l'applicazione della sorveglianza sanitaria periodica è a carico della stessa. Nel caso in cui il giudizio di idoneità alla mansione specifica espresso dal medico competente di Arpa Piemonte sia con limitazioni o prescrizioni, l'Ente stesso ha facoltà di richiedere la sostituzione del prestatore di lavoro. Ogni candidato in sostituzione nella missione di un altro candidato deve essere approvato da Arpa Piemonte e sottoposto alla sorveglianza sanitaria con le modalità di cui sopra. I giudizi di idoneità alla mansione specifica sono espressi dal medico competente di Arpa Piemonte e gestiti dal personale con funzioni di datore di lavoro dell'Ente stesso. Nella conduzione delle attività il lavoratore temporaneo è tenuto a conoscere e ad attenersi ai prontuari, alle procedure, alle linee guida, ai protocolli e alle modalità operative in uso in Arpa Piemonte e ad utilizzare la relativa modulistica.

8 – Trattamento retributivo del Personale somministrato

Il personale somministrato dovrà essere retribuito dall'Agenzia aggiudicataria con lo stesso trattamento economico previsto per il personale dipendente di pari livello dell'Ente utilizzatore, a parità di mansioni svolte. Il trattamento retributivo è quello previsto dal vigente C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica, dalla

contrattualistica territoriale ed aziendale, tenuto conto di tutte le sue componenti (voci retributive fisse ed accessorie). Relativamente alla retribuzione accessoria, data l'aleatorietà delle voci retributive e delle diverse politiche aziendali, la corresponsione sarà eventualmente determinata da Arpa Piemonte conseguentemente all'assegnazione e al raggiungimento di specifici obiettivi o alla partecipazione a determinati progetti, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti integrativi aziendali.

9 - Sede di lavoro, orario di esecuzione delle prestazioni lavorative

Le prestazioni richieste dovranno essere effettuate nelle diverse strutture organizzative aziendali a loro volta indicate nelle "richieste di fornitura". L'orario di lavoro sarà definito sulla base delle necessità in coerenza con le esigenze e le modalità di funzionamento delle strutture organizzative di utilizzazione. Le ore di presenza, legate allo svolgimento dell'attività professionale, saranno documentate attraverso l'uso di appositi moduli o altri strumenti (es. badge aziendale) che permettano il calcolo delle spettanze del lavoratore temporaneo, con compilazione e sottoscrizione finale di apposito modulo denominato "foglio riepilogativo delle presenze" che mensilmente verrà inviato all'Agenzia aggiudicataria da Arpa Piemonte, rielaborato con la comunicazione delle variabili da mettere in pagamento. Eventuali ore di lavoro straordinario potranno essere effettuate unicamente in presenza di specifica autorizzazione preventiva rilasciata da Arpa Piemonte.

10 - Periodo di prova.

Il Lavoratore somministrato è sottoposto ad un "periodo di prova" nei tempi stabiliti dal CCNL delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo. Arpa Piemonte si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di richiedere la sostituzione del personale oggetto di valutazione negativa anche nel caso di superamento del periodo di prova; in questo caso, ed in quello precedente (mancato superamento del periodo di prova), l'Agenzia aggiudicataria si impegna alla sostituzione del personale entro 5 (cinque) giorni solari dalla comunicazione di valutazione negativa o di mancato superamento del periodo di prova o di sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.

11 - Compiti, obblighi e responsabilità dell'Agenzia aggiudicataria

L'Agenzia aggiudicataria è responsabile della ricerca, della selezione, della verifica del conseguimento dei titoli di studio, nonché del possesso dei requisiti abilitativi, autorizzativi, tecnici e professionali, e della vigenza dell'iscrizione all'Albo del Collegio/Ordine della relativa Professione ove richiesto, nonché della formazione ed inserimento dei lavoratori somministrati temporanei. In particolare, l'Agenzia aggiudicataria si obbliga a quanto di seguito indicato:

- a. a fornire i lavoratori entro 7 giorni solari, od altro minor termine fino ad un minimo di 24 ore solari dalla richiesta via fax, e-mail o Pec;

- b. a stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo;
- c. a corrispondere, direttamente al prestatore di lavoro, le retribuzioni dovute in base alla categoria professionale di inquadramento ivi inclusi le ferie, le festività che ricadono in giornata lavorativa infrasettimanale ed il recupero delle festività sopprese, come da vigente C.C.N.L del comparto Sanità, secondo le tariffe previste (Arpa Piemonte potrà richiedere in qualsiasi momento all'Agenzia aggiudicataria l'esibizione del Libro matricola o documentazione analoga, del modello DM 10, delle buste paga e di ogni altra documentazione idonea e/o reportistica riepilogativa; qualora da tali documenti l'Agenzia aggiudicataria risulti non in regola con gli obblighi di cui sopra, Arpa Piemonte potrà procedere alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria, con addebito alla parte inadempiente delle maggiori spese sostenute);
- d. a versare i contributi dovuti (previdenziali, assicurativi ed assistenziali) a norma dell'art. 25 del D.lgs. 276 del 10/09/2003, ivi inclusi quelli per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal D.P.R. 1124/1965 e s.m.i.;
- e. a fornire ad Arpa Piemonte copia delle buste paga dei lavoratori e/o dei documenti necessari per accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;
- f. a fornire personale in possesso dei requisiti abilitativi, autorizzativi, tecnici e professionali, regolarmente iscritto all'Albo del Collegio/Ordine della relativa Professione ove richiesto, già istruito e formato, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro in generale, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
- g. a trasmettere ad Arpa Piemonte, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipulazione, copia del contratto individuale tra Agenzia di somministrazione e il prestatore di lavoro temporaneo, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nel D.lgs. 276/2003;
- h. a comunicare immediatamente ad Arpa Piemonte l'assenza del lavoratore e a sostituirlo, su richiesta della stessa, entro i successivi 2 (due) giorni lavorativi dalla comunicazione dell'assenza, a meno che l'Ente, a suo insindacabile giudizio dichiari di non volersi avvalere della sostituzione (nei casi di sostituzione rientra anche lo stato di gravidanza del prestatore di lavoro);
- i. a sostituire il lavoratore, in caso di interruzione della prestazione derivante dal mancato superamento del periodo di prova, dalla segnalata inidoneità dello stesso da parte di Arpa Piemonte o dalla sopravvenienza di una giusta causa di recesso;

- j. a garantire al lavoratore la facoltà di recedere dal contratto per giusta causa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 2118 e 2119 del C. C., artt. 18 e 35 L. 300/1970 e delle leggi 604/1966 e 108/1990, senza che ciò comporti oneri e/o decurtazioni contrari alla vigente normativa;
- k. a garantire, su segnalazione di Arpa Piemonte, l'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro secondo le modalità e le sanzioni previste dal vigente C.C.N.L. comparto Sanità;
- l. a fornire ad Arpa Piemonte lavoratori in possesso delle caratteristiche, delle competenze e dei requisiti richiesti e necessari secondo il profilo e la categoria di inquadramento;
- m. a garantire una stretta ed efficiente collaborazione con i servizi aziendali evadendo le richieste amministrative e/o di chiarimento entro e non oltre sette giorni solari dal loro inoltro;
- n. a garantire il completo e flessibile adeguamento alle esigenze di servizio quali dimostrate da Arpa Piemonte per iscritto;
- o. a fornire prestazioni di lavoro flessibili ed anche ad orario ridotto.
- p. a subentrare nei contratti di lavoro temporaneo già stipulati da Arpa Piemonte come indicato al successivo art. 18.

12 - Obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali

L'Agenzia aggiudicataria è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi; l'Agenzia è inoltre obbligata ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nel servizio oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed è tenuta ad ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

13 - Sicurezza nell'esecuzione dell'appalto

È onere dell'impresa appaltatrice tenere conto, in sede di predisposizione dell'offerta, dei propri costi relativi alla sicurezza ed alla manodopera, nonché adottare, nelle proprie sedi aziendali, tutte le misure previste dalla normativa in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro. Si precisa che i costi sopra menzionati sono quelli derivanti dai rischi propri dell'attività d'impresa.

14 - Obblighi di comunicazione

- L'Agenzia aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare ad Arpa Piemonte ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente all'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere, in tale ipotesi, il contratto.
- L'Agenzia aggiudicataria ha inoltre l'obbligo di comunicare ad Arpa Piemonte, entro sette giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il conto corrente bancario/postale ai fini della tracciabilità dei pagamenti in osservanza alla legge n. 136/2010 e s.m.i.

15 - Responsabilità e oneri a carico di Arpa Piemonte.

L'Ente utilizzatore si obbliga a:

- comunicare all'Agenzia aggiudicataria i trattamenti normativi e retributivi per la figura professionale corrispondente al prestatore di lavoro temporaneo, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minor periodo di durata del rapporto lavorativo per ogni lavoratore temporaneo utilizzato;
- corrispondere all'aggiudicatario il compenso, comprensivo del rateo ferie ed ex festività, per il servizio nella misura determinata nell'offerta, riferito alle ore effettivamente rese dal lavoratore temporaneo, gli straordinari ove espressamente richiesti/autorizzati e, ove contrattualmente dovute, le festività cadenti di domenica ed infrasettimanali ogni qualvolta si verifichino, con esclusione di ulteriori eventuali assenze del lavoratore (es. per malattia ed infortunio, congedi, permessi o congedi straordinari che sono a rischio dell'Agenzia e pertanto compresi nel moltiplicatore offerto); l'Agenzia aggiudicataria dovrà comunque retribuire regolarmente il lavoratore assente per giustificato motivo;
- versare direttamente, in caso di inadempimento dell'Agenzia aggiudicataria, al prestatore di lavoro temporaneo e/o all'Ente previdenziale, le retribuzioni ed i contributi dovuti, restando comunque salva l'azione di rivalsa verso l'Agenzia;
- adottare tutte le misure di sicurezza ed osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e di informazione in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 81/08;
- fornire eventuale divisa e dispositivi di protezione individuali;
- far fruire, ove disponibile, ai lavoratori in somministrazione, il servizio di mensa aziendale, alle stesse condizioni previste per il personale dipendente e secondo le modalità di accesso stabilite

dal Regolamento dell'Ente; la quota pasto a carico del lavoratore è la medesima di quella posta a carico del personale dipendente, mentre la restante parte è a carico di Arpa Piemonte.

16 - Corrispettivo

Il corrispettivo mensile spettante all'Agenzia è determinato dal prodotto aritmetico delle ore lavorate, per il costo orario risultante dall'offerta per il numero dei lavoratori temporanei forniti. La quota di corrispettivo che l'Ente corrisponderà all'Agenzia a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi si intende non compresa nella base imponibile di IVA. La quota viceversa che l'Ente andrà a corrispondere all'Agenzia a titolo di compenso per l'attività resa (moltiplicatore "mark up") è soggetta ad IVA nella misura di Legge. Qualsiasi variazione retributiva o contributiva (es. festività, indennità, straordinari ove espressamente richiesti ed altro) ogni qualvolta si verifichi sarà comunicata dall'Ente utilizzatore all'Agenzia e dovrà essere immediatamente applicata ed andrà a far parte delle voci che costituiscono la base imponibile su cui si applica il margine d'agenzia (moltiplicatore) offerto.

Il moltiplicatore unico orario (mark up) indicato in offerta da ciascuna Agenzia, si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

17 - Fatturazione e modalità dei pagamenti

1. Per il servizio di somministrazione, Arpa Piemonte si obbliga a corrispondere esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate ed il relativo aggio. L'Agenzia aggiudicataria emetterà, per il servizio in oggetto, fatture a cadenza mensile posticipata, intestate all'Ente utilizzatore, secondo le modalità che saranno dettagliate nei rispettivi contratti specifici, fermo restando quanto di seguito indicato.

2. Ciascuna fattura dovrà contenere i seguenti dati:

- riferimento al numero di contratto, al nominativo del Lavoratore, CIG, Struttura Liquidante: **Ufficio Amministrazione del Personale e Formazione**;
- quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione suddivise per singolo Lavoratore;
- costo orario finito;
- prestazioni retribuzione accessoria; costo unitario retribuzione accessoria; totale costo retribuzione accessoria; margine di agenzia;
- IVA sul margine;
- totale fattura.

3. L'Ente corrisponderà all'Agenzia aggiudicataria unicamente la tariffa per le ore effettivamente lavorate da parte dei singoli lavoratori, oltre a festività ove dovute, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia ogni altra assenza a qualsiasi titolo effettuata. In caso di assenza del lavoratore, per motivi previsti dalla normativa vigente o da norme contrattuali, gli sarà riconosciuta la tutela di Legge e pertanto l'Agenzia aggiudicataria provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita. Ai fini del computo delle ore di lavoro effettuate, il lavoratore somministrato è tenuto all'utilizzo del badge elettronico da ritirare con congruo anticipo presso Arpa Piemonte, obliterando la presenza in servizio sia in entrata che in uscita nonché obliterando le uscite per eventuali allontanamenti o pause. Tali obliterazioni, verificate mensilmente dal responsabile del servizio di afferenza del lavoratore somministrato, determinano lo sviluppo orario mensile, entro il limite massimo giornaliero dell'orario autorizzato in Arpa Piemonte al singolo lavoratore somministrato. Il servizio interno dell'Ente, volta per volta individuato, provvede mensilmente alla trasmissione dei report informatizzati dello sviluppo orario individuale all'Agenzia, entro il secondo giorno lavorativo del mese successivo quello di riferimento. I dati per il pagamento delle indennità accessorie, eventualmente spettanti, vengono trasmessi all'Agenzia unicamente dal predetto servizio interno dell'Ente utilizzatore, per la messa in liquidazione al secondo mese successivo quello di maturazione. Il lavoratore somministrato che utilizzi impropriamente il badge elettronico in dotazione per la rilevazione della presenza in servizio ne risponde personalmente.
4. Arpa Piemonte procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.
5. I pagamenti saranno eseguiti entro 30 giorni dalla data di conclusione delle operazioni di verifica delle prestazioni, da concludersi entro 30 giorni dalla fine del mese in cui sono state rese.
6. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta all'Ente la nota di credito e i termini di cui al precedente punto 4 decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito.
7. In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte dell'Amministrazione, senza che l'Agenzia aggiudicataria abbia nulla a pretendere.
8. Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/01/2008 n. 40, non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.

9. In caso di aggiudicazione ad un ATI o RTI, il pagamento sarà effettuato nei confronti della impresa indicata come mandataria o capogruppo. Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti dell'ATI/RTI.

10. L'Agenzia aggiudicataria, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i, si impegna a destinare il conto corrente, comunicato in sede di aggiudicazione, alle effettuazioni di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/postale o con altro strumento di pagamento idoneo alla piena tracciabilità delle operazioni, ferme restando le eccezioni cui al citato art. 3 comma 3. Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con altri strumenti di incasso o pagamento non idonei ad acquisire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà alla automatica risoluzione del contratto così come previsto all'art.22.

18 — Subappalto

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime. In caso si intenda usufruire dell'istituto del subappalto il concorrente ha l'obbligo di specificare nel modello di dichiarazione sostitutiva allegato al disciplinare di gara, le parti del servizio che verranno subappaltate. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa aggiudicataria che rimane unica e sola responsabile nei confronti di Arpa Piemonte di quanto subappaltato. Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. al quale espressamente si rinvia. Si precisa che data la peculiarità del servizio ad alto contenuto specialistico non è consentito il cd subappalto a cascata. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 136/2010, il contratto di subappalto deve contenere un'apposita clausola con cui le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima L. 136/2010; copia del contratto di subappalto è tempestivamente trasmessa all'Amministrazione ai fini della verifica. Arpa Piemonte provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori al verificarsi delle ipotesi previste al comma 11 dell'art 119 del D.Lgs 63/2023 s.m.i. nelle altre circostanze è fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti alla subagenzia per il lavoro o cottimista.

19 - Inadempienze e penali

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comportino per la loro gravità immediata risoluzione del contratto, Arpa Piemonte contesta mediante lettera raccomandata A/R o Pec le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte. L'Agenzia aggiudicataria incorre nelle penali previste dal presente Capitolato in caso di inadempienza e/o per ritardo nelle prestazioni dovute.

Arpa Piemonte potrà applicare le seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata:

- ritardo di presa in servizio del Lavoratore: 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al giorno concordato con l'Agenzia;
- ritardo nella risposta alla richiesta di fornitura: 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto al precedente articolo 7;
- inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate e altre analoghe o similari (es. mancata o erronea fornitura di profili professionali richiesti) 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale in relazione all'entità delle inadempienze;
- mancata applicazione delle norme d'inquadramento giuridico, relative agli obblighi retributivi, contributivi, assistenziali, previdenziali, assicurativi e antinfortunistici nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo: prima infrazione 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per singolo addetto; la seconda infrazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante escussione della cauzione definitiva prestata dall'Agenzia aggiudicatrice, salvo che questa chieda di trattenere le somme sulle fatture ancora da pagare, a partire dalle più vecchie. Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l'Agenzia dovrà provvedere alla ricostruzione della stessa nel suo originario ammontare.

20 - Diritti sindacali e clausola sociale

1. Ai lavoratori in somministrazione sono riconosciute le libertà e attività sindacali di cui alla L.300/70 ed il diritto di partecipare alle assemblee del personale dipendente. Sono riconosciuti altresì i diritti sindacali previsti dal C.C.N.L. vigente.
2. L'Agenzia aggiudicataria, al fine di assicurare la continuità nell'espletamento delle prestazioni dell'Ente utilizzatore, ha l'obbligo di avvalersi prioritariamente dei Lavoratori già operanti presso l'Ente con le Agenzie uscenti, compatibilmente con i numeri e le qualifiche richieste dall'Ente utilizzatore.

21 – Responsabilità dell'Agenzia per il lavoro e polizza assicurativa

Arpa Piemonte è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dipendente dell'Agenzia aggiudicataria durante l'esecuzione del servizio, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo del servizio. L'Agenzia aggiudicataria è, altresì, pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o per fatto dei propri dipendenti, all'Ente utilizzatore ed ai suoi dipendenti, in dipendenza del servizio oggetto del presente appalto.

A tale riguardo l'Agenzia aggiudicatrice dovrà essere provvista, prima della stipula del contratto, di una polizza assicurativa RCT a copertura dei danni arrecati all'Ente utilizzatore con validità non inferiore alla durata contrattuale e con un massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro; la copertura deve essere esente franchigia. Devono essere considerati terzi anche tutti i dipendenti di Arpa Piemonte. La polizza dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'Amministrazione, a qualsiasi eccezione, con riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1902 C.C., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli art. 1892 e 1893 C.C. Resta inteso che qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prevista e la stessa non venga ripristinata, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

22 – Risoluzione per inadempimento dell'Agenzia aggiudicataria

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'Agenzia aggiudicataria, la medesima è tenuta, se richiesto, a prestare il servizio, o parte di esso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del procedimento di gara per l'affidamento ad altro soggetto.

23- Clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:

- a. mancato inizio del servizio con un ritardo superiore a 10 giorni;
- b. interruzione, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato senza giustificato motivo;
- c. mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
- d. ripetuto mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- e. fallimento dell'impresa, concordato preventivo, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro e pignoramento;
- f. recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell'anno solare;
- g. mancata sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento del servizio o del personale colpevole di grave negligenza nell'effettuazione delle proprie mansioni;
- h. cessione totale o parziale del contratto;
- i. subappalto effettuato in difformità alla previsione di legge o del presente capitolato;

- j. frode o malafede nell'esecuzione del contratto;
- k. perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio;
- l. perdita del requisito del possesso della autorizzazione prevista per l'esercizio dell'attività;
- m. mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti all'esecuzione del presente appalto di cui alla Legge 136/2010 (art. 3 comma 8 e s.m.i).

In tali casi Arpa Piemonte dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata o Pec, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del Codice Civile. In tali casi, l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo le prestazioni espletate fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l'inadempimento stesso. Arpa Piemonte, per l'incameramento di quanto dovute, escuterà la cauzione definitiva e, nel caso in cui questa non fosse sufficiente alla copertura delle spese, potrà rivalersi sui crediti vantati dall'Agenzia fino a concorrenza.

24 – Recesso dal contratto da parte dell'Agenzia per il lavoro e dell'Ente utilizzatore

- 1. Nel caso in cui l'Agenzia per il lavoro receda anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, l'Amministrazione oltre all'escussione della cauzione definitiva chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.
- 2. L'Ente utilizzatore può recedere dal contratto qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzativa rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato o per altri motivi di interesse pubblico, previa dichiarazione da comunicare all'Agenzia fornitrice del servizio, in cui siano specificate le ragioni di interesse pubblico del recesso.
- 3. Qualora dopo l'aggiudicazione dovessero essere attivate Convenzioni CONSIP per servizi sostanzialmente equivalenti o comparabili tecnicamente, Arpa Piemonte si riserva la facoltà di recedere dal contratto per avvalersi della convenzione Consip attivata, fatta salva la disponibilità dei fornitori ad allinearsi alla quotazione Consip medesima.

Nel caso sub. 2, si applica l'art. 21 quinquies della legge 241/1990, nel caso sub 3, si applica l'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito con legge 135/2012.

25 – Cessione e/o fusione di azienda

In caso di cessione di azienda, trasformazione, fusione o scissione si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 120 del D.lgs 36/2023 s.m.i.

26 – Cessione del contratto e del credito

Si applicano per le cessioni del credito le disposizioni di cui alla Legge 21/02/1991 n. 52. L'allegato II.14 al D.Lgs 36/2023 s.m.i. disciplina le condizioni per l'opponibilità della stazione appaltante.

27 - Riservatezza

L'Agenzia aggiudicataria si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti di dati e notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016 e normativa attuativa. Arpa Piemonte autorizza l'Agenzia aggiudicataria a conservare nel suo archivio i dati forniti ed a utilizzarli esclusivamente nell'ambito dell'attività oggetto della presente procedura.

Le notizie relative alle attività oggetto della presente procedura, comunque venute a conoscenza del personale dell'aggiudicatario in relazione all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, non devono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'Agenzia aggiudicataria o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.

28 – Validità della graduatoria – Fallimento dell'Agenzia per il lavoro – Morte del titolare

L'Ente utilizzatore si riserva in caso di revoca dell'aggiudicazione, di fallimento dell'Agenzia per il lavoro o di risoluzione del contratto per cause imputabili all'Agenzia stessa, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che avrà formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

L'Agenzia per il lavoro si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà facoltà dell'Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.

29 – Trattamento dei dati

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione particolare.

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione complessiva dell'intera procedura di gara e l'eventuale stipula e gestione del

contratto, nonché per l'archiviazione degli stessi; i diritti dell'interessato, ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), nonché da 15 a 21 del Regolamento UE n. 2016/679, sono esercitabili come dettagliato alla pagina presente al seguente link: www.arpa.piemonte.it/privacy.

Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale.

Responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile della Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi, nell'ambito del cui ufficio i dati verranno custoditi e trattati, anche tramite incarico agli addetti degli uffici stessi.

L'appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso nel corso dell'esecuzione del contratto, non divulgandoli in alcun modo né utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla partecipazione alla gara ed all'esecuzione del contratto.

L'appaltatore sarà altresì responsabile per l'esatta osservanza delle norme suddette anche da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori, nonché da parte degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti di questi ultimi. L'eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle predette finalità e nel rispetto delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti.

30 – Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato è competente esclusivamente il Foro di Torino. È escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

31 – Rinvio a norme di diritto vigente

Per tutto quanto non contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.